



I.P.R. F.T.T. Member State *de jure*
of the United Nations

International Provisional Representative of the FREE TERRITORY OF TRIESTE

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste
Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

SG/2018/05/01-it

29 Maggio 2018

Al Sindaco del Comune di Trieste

Al Presidente dell'Autorità Portuale in Trieste,

identificata nella

“Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano

nell'esercizio dei poteri di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste e dei poteri di sostituzione stabiliti dall'art. 120 secondo comma Cost. nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

e per gli accertamenti di competenza:

al Procuratore della Repubblica in Trieste

al Procuratore Regionale della Corte dei Conti in Trieste

atto notificato direttamente o via p.e.c

Oggetto: violazioni dell'art. 1, comma 619 della legge 190/2014 commesse dall'Amministrazione Comunale di Trieste con atti di disposizione e di spesa illegittimi sui beni del c.d. “Porto Vecchio” che sono attualmente intavolati al nome del Comune di Trieste sub GN 12394/16 in conflitto con norme prevalenti del diritto internazionale e dell'ordinamento italiano in vigore.

Con la notifica diretta o via p.e.c. del presente atto questa Rappresentanza, agendo in nome e per conto dei propri deleganti, porta a conoscenza legale delle Ss.Ll. per ogni effetto, conseguenza ed obbligo di legge i seguenti fatti giuridici, formulando le necessarie richieste e riservandosi ogni ulteriore diritto ed azione in materia:

1. L'Amministrazione comunale di Trieste ha chiesto ed ottenuto dal 31 dicembre 2016 l'iscrizione sul Libro Fondiario con intavolazione al nome del Comune di una gran parte (60 ettari) delle infrastrutture del Porto Franco Nord, detto “porto vecchio”, in esecuzione dell'art. 1 comma 619 della legge italiana n. 190/2014; si tratta dei beni pubblici perciò attualmente iscritti sul Libro Fondiario sub GN 12394/16 nelle Partite Tavolari n. 90645 c.t. 1° del C.C. di Trieste, n. 7538 c.t. 1° del C.C. di Grotta e n. 4670 del C.C. di Barcola.

2. L'art. 1 comma 619 della L. 190/2014 dispone che dette aree strutture portuali «*sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il Comune di Trieste aliena,*

nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanzializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste [...]» per gli interventi di infrastrutturazione di altre aree del Porto Franco.

3. Il titolo di intavolazione azionato dal Comune di Trieste non gli ha perciò assegnato la proprietà incondizionata di quei beni pubblici, ma la titolarità provvisoria condizionata e vincolata all'incarico ed obbligo di stabilirne le destinazioni urbanistiche e di venderli a terzi secondo le procedure di evidenza pubblica nazionale ed europea stabilite per la dismissione di beni immobili dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche.

4. Tali vincoli di legge che limitano la disponibilità di quei beni pubblici da parte del Comune non gli consentono pertanto né di detenerli e disporne per uso proprio o per darli in uso, locazione o concessione a terzi, né di venderli a trattativa privata, né di effettuare opere, appalti e spese a scopi diversi dalla conservazione dei beni nello stato in cui gli sono stati assegnati per la vendita.

5. Il Giudice Tavolare ha confermato la pubblica evidenza, notorietà ed efficacia dei vincoli così stabiliti dall'art. 1, comma 619 della L. 190/2016 a carico del Comune di Trieste con il Decreto dd. 30.3.2017 di rigetto, per tale motivo, della domanda di annotazione presentata da questa Rappresentanza il 24.1.2017 sub GN 846/17 [*documento 1* allegato al presente atto].

6. La domanda tavolare [*documento 2*] era motivata dalla necessità di tutelare la pubblica fede a fronte del fatto che, nonostante diffide, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Dipiazza simula di avere ottenuto la proprietà incondizionata di quei beni pubblici per disporne liberamente in proprio e verso i terzi, con atti e spese che sono perciò illegittimi e costituiscono danno erariale sia per le erogazioni in denaro, sia per l'utilizzo improprio di dipendenti del Comune.

7. Nonostante l'annotazione tavolare della domanda e del decreto che conferma i vincoli di legge, l'Amministrazione comunale di Trieste ha continuato a simulare la libera disponibilità di quei beni pubblici in un crescendo di dichiarazioni ufficiali, incontri, accordi, progetti, deliberazioni, appalti e spese, coinvolgendo imprese ed istituzioni di vari Paesi ed annunciando di voler vendere altri beni comunali per finanziare tali operazioni.

8. Tale comportamento anomalo dell'Amministrazione comunale di Trieste è perciò fonte ormai palese di danno erariale crescente, anche per prevedibili azioni di rivalsa dei terzi di buona fede coinvolti, e sottrae ingenti risorse all'adempimento delle funzioni istituzionali del Comune, tra le quali rientrano gli obblighi primari relativi alle necessità crescenti di assistenza sociale alla popolazione.

9. Le responsabilità civili, penali, amministrative ed erariali di tali atti e spese illegittimi ricadono sia sul Sindaco e sul Segretario Direttore Generale del Comune, sia sugli altri amministratori del Comune e di altri enti pubblici che concorrano a deliberare ed a realizzare tali azioni avendo il potere e l'obbligo giuridico di impedirli (art. 40 c.p., art. 28 Cost.).

10. L'Amministrazione comunale di Trieste dev'essere inoltre ritenuta consapevole di non poter vendere con garanzia da evizione i beni del Porto Franco Nord, poiché

pendono note questioni di legittimità sulle disposizioni dell'art. 1, commi 618 e 619 della Legge 190/2014 del Parlamento italiano che prevedono lo spostamento del regime di Porto Franco internazionale, la sdemanializzazione dei beni e la loro assegnazione al Comune per la vendita.

11. Si tratta infatti delle questioni di legittimità che questa Rappresentanza ha già sollevato in contraddittorio con il Comune nella procedura di completamento del Libro Fondiario 4/COMP/16, e che la Corte d'Appello ha segnalato nel proprio relativo decreto n. 346/16 nel procedimento 155/16 VG [*documento 3*] inserendovi l'espressa riserva che «*eventuali questioni concernenti la titolarità dei beni potranno – se del caso – essere sollevate nelle opportune sedi*».

12. La riserva riguarda l'eccezionale ineseguibilità delle disposizioni dell'art. 1 commi 618 e 619 della legge italiana n. 190/2014 per conflitto normativo di rango costituzionale con strumenti di diritto internazionale e di diritto italiano prevalenti, che istituiscono dal 1947 sugli stessi beni vincoli permanenti di proprietà e giurisdizione, di destinazione e di amministrazione, nonché diritti degli altri Stati, che non possono venire modificati con legge del Parlamento italiano.

13. Tali strumenti sono infatti il Trattato di Pace multilaterale con l'Italia del 10 febbraio 1947 ed il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di Pace nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana dal 16 settembre 1947, con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle leggi vigenti.

14. Le norme perciò prevalenti che stabiliscono anche nell'ordinamento italiano lo *status* giuridico permanente del Porto Franco Nord e dei beni pubblici in esso inclusi sono:

a) per la proprietà e giurisdizione permanenti, l'art. 21 del Trattato di Pace, che istituisce e riconosce il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano con cessazione della precedente sovranità italiana, nonché l'art. 34 del suo Allegato VI e l'art. 2 commi 1 e 2 del suo Allegato VIII, che costituisce il Porto Franco internazionale quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste e con riferimento all'art. 1 dell'Allegato X trasferiscono a tale ente la proprietà di tutti i beni pubblici inclusi nei suoi confini:

b) per i vincoli di destinazione permanente dei beni, l'art. 3 dell'Allegato VIII, che stabilisce i confini dei punti franchi permanenti (nei quali è incluso il Porto Franco Nord), consente di ampliarli ma non di spostarli, e vieta di sottoporre aree del Porto Franco alla giurisdizione esclusiva di qualsiasi Stato;

c) per i vincoli permanenti di amministrazione, l'art. 18 commi 1 e 2, dell'Allegato VIII, che stabiliscono l'affidamento dell'amministrazione ad un Direttore del Porto Franco (*Director of the Free Port*), che non dev'essere cittadino dell'Italia o degli Stati successori della Jugoslavia;

d) per i diritti permanenti generali e speciali degli altri Stati e delle loro imprese, gli artt. 1, 3, 5.1, 21, 22, 23 dello stesso Allegato VIII riguardanti i diritti di uso e di controllo sull'intero Porto Franco internazionale.

15. Poiché la Repubblica Italiana, il Governo italiano e tutti i loro organi hanno l'obbligo giuridico di rispettare ed eseguire tali norme prevalenti senza avere la potestà di modificarle, rimane ineseguibile e nullo ogni loro atto che disponga lo spostamento del regime di un punto franco permanente, l'attribuzione della proprietà di beni del Porto Franco ad altro soggetto, la vendita di detti beni, l'affidamento dell'amministrazione del Porto Franco internazionale ad un'Autorità Portuale italiana, ed eluda diritti degli altri Stati e delle loro imprese.

16. Il conflitto normativo insuperabile che rende perciò ineseguibili le previsioni dell'art. 1 commi 618 e 619 della L. 190/2014 è stato introdotto direttamente nel testo del comma 618 con la modifica disposta dall'art. 1 comma 66 della L. 205 del 27 dicembre 2017 per precisare che le previsioni della norma rimangono subordinate a quelle del «*Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 305*».

17. Tale modifica ha fatto seguito al Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sull'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi del Porto Franco internazionale di Trieste emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui il Governo italiano amministratore provvisorio ha riconfermato la vigenza degli obblighi del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

18. L'inserimento di tali precisazioni di legge nei suddetti provvedimenti del Governo italiano amministratore e del Parlamento italiano è stato reso necessario dal fatto che al di fuori di dette norme il Porto Franco internazionale di Trieste non ha e non può avere esistenza giuridica.

19. Tali fatti giuridici sono riconfermati dall'intero *corpus* normativo di diritto italiano che ratifica ed esegue gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano, e quindi di tutti i loro organi, verso l'attuale Free Territory of Trieste e quelli connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite, come riassunto dalla Law Commission di questa Rappresentanza nell'expertise SG/2017/LC/M-V-it(en) [*documento 4*].

20. Questa Rappresentanza ha pertanto notificato dal 5.3.2018 l'expertise SG/2017/LC/M-V-it(en) a conoscenza legale di tutti gli Organi locali dell'amministrazione provvisoria italiana a Trieste, e tra essi anche al Sindaco del Comune ed al Presidente dell'Autorità Portuale, con invito al rispetto della legge anche per quanto riguarda il Porto Franco Nord.

21. Le norme ineseguibili dell'art. 1 commi 618 e 619 della L. 190/2014 non hanno avuto infatti origine dallo status giuridico reale del Porto Franco Nord, ma da informazioni false diffuse da politici e speculatori per simulare che l'area sia

inutilizzabile per le attività portuali, che sia necessario e consentito spostarne il regime speciale per creare nuovi punti franchi, e che il Parlamento italiano ne avesse la potestà.

22. L'operazione organizzata su tali falsi presupposti consiste nel sottrarre illegittimamente al Porto Franco Nord la maggior parte (60 ettari) delle sue aree ed infrastrutture funzionali, inclusi lo scalo ferroviario e l'area destinata ad una nuova piattaforma logistica, riducendolo ad una sottile fascia costiera, alle banchine ed all'Adriaterminal.

23. Il fatto che tali aree ed infrastrutture siano necessarie allo sviluppo del Porto Franco internazionale è provato dai progetti tecnici con cui gli operatori portuali parteciparono alla gara di concessione del 2008. La gara venne turbata a loro danno dallo stesso Sindaco Dipiazza con la minaccia pubblica (5.10.2008) che se avessero vinto egli avrebbe impedito l'accesso dei camion al Porto Franco internazionale ed avrebbe aperto una crisi politica.

24. Risulta dunque evidente che:

a) l'esecuzione delle previsioni non legittime dell'art. 1 commi 618 e 619 della L. 190/2014 arreca danno ingiusto ed incalcolabile sia al patrimonio funzionale che alle attività future del Porto Franco internazionale ledendo diritti ed interessi legittimi del Free Territory of Trieste, degli altri Stati e delle loro imprese.

b) le violazioni dell'art. 1 comma 618 della L. 190/2014 compiute dall'Amministrazione comunale di Trieste, in concorso con terzi, tramite propri atti di disposizione e di spesa non consentiti sui beni ad essa affidati per la vendita aggravano il maggiore danno di cui al punto precedente e danneggiano i cittadini sottraendo illegittimamente risorse finanziarie ai bilanci ed alle attività istituzionali dello stesso Comune, che è anch'esso un organo di amministrazione locale dell'attuale Free Territory of Trieste.

25. La International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste - I.P.R. F.T.T. è soggetto internazionale che ha titolo e mandato a rappresentare in ogni sede i diritti e gli interessi legittimi dell'attuale Free Territory of Trieste, dei suoi cittadini e residenti e delle sue imprese ed istituzioni, anche per quanto riguarda la tutela del suo patrimonio pubblico ed il rispetto delle norme istitutive del suo Porto Franco internazionale e dei diritti connessi degli altri Stati e delle loro imprese.

26. Alla data del presente atto, questa Rappresentanza ha perciò già provveduto a depositare rituale Reclamo Tavolare sub GN 5481/2018 di data 29 maggio 2018 per ottenere l'annullamento del Decreto di intavolazione della proprietà dei beni al Comune di Trieste e la loro corretta intavolazione stabilita dalla legge [*documento 5*: copia dell'atto di reclamo].

Per tali motivi

questa Rappresentanza, con riserva di ogni altra azione, in ogni sede, a tutela di detti interessi legittimi e diritti, incluse le azioni di risarcimento nei confronti dei soggetti e degli enti responsabili di danni patrimoniali e/o di violazioni di diritti,

invita

il Sindaco e gli altri membri e funzionari dell'Amministrazione comunale di Trieste:

- ad interrompere e/o revocare tempestivamente in autotutela ogni atto di disposizione e di spesa del Comune che violi le disposizioni del titolo di assegnazione dei beni ad esso intavolati sub GN 12394/16, che è costituito dall'art. 1 comma 619 della Legge italiana n. 190/2014;

- ad includere e far includere in ogni atto relativo ad eventuali procedure per la vendita di detti beni l'avvertimento che essi rimarranno assoggettabili ad evizione in forza delle opposte disposizioni degli Allegati VI ed VIII del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, eseguito nell'ordinamento italiano vigente dal DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952;

il Presidente dell'Autorità Portuale in Trieste identificata nella "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale", ed il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia:


- ad esercitare i rispettivi obblighi giuridici di impedire le violazioni di legge segnalate nel presente atto;

il Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano, nella sua veste di amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste su mandato dei Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto delle Nazioni Unite:

- a vigilare sui predetti adempimenti di legge da parte dell'Amministrazione Comunale di Trieste, dell'Autorità Portuale, della Regione e degli altri Organi di amministrazione provvisoria coinvolti;

- ove persistessero inadempimenti, ad esercitare i poteri sostitutivi assegnati al Governo nei confronti dei Comuni e delle Regioni dall'art. 120 secondo comma Cost. nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali, e ad avviare ove necessario la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Trieste per gravi e persistenti violazioni di legge, con nomina di un Commissario prefettizio;

il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Regionale della Corte dei Conti in Trieste ad accertare e valutare sotto i profili di rispettiva competenza i fatti e le responsabilità qui segnalati.



Paolo G. Parovel

I.P.R. F.T.T. Secretary General

Allegati:

- 1) Decreto tavolare dd. 30.3.2017 sub GN 846/17.
- 2) Domanda di annotazione tavolare dd. 24.1.2017 sub GN 846/17.
- 3) Decreto n. 346/16 VG nella procedura 155/16 VG della Corte d'Appello di Trieste.
- 4) I.P.R. F.T.T. Law Commission - Expertise SG/2017/LC/M-V-it
- 5) Reclamo Tavolare dd. 21.5.2018 depositato il 29.5.2018 sub GN 5481/2018.